

N. R.G. 11844/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ELENA RIVA CRUGNOLA	Presidente Relatore
dott. MARIANNA GALIOTO	Giudice
dott. ANGELO MAMBRIANI	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **11844/2016** promossa da:

FOR.BAR. SRL (C.F. 11819810158),

e

FRANCO SANGIORGIO (C.F. SNGFNC74A13L682G),

entrambi con il patrocinio dell'avv. MARCO BIANCHI (C.F. BNCMRC78D18L682B) del Foro di Varese ed entrambi elettivamente domiciliati in Milano via Manara n.13 presso lo studio dell'avv. ALESSANDRO TUNDO (C.F. TNDLSN71C16L319T);

ATTORI

contro

GIOVANNI RONCARI (C.F. RNCGNN50H26I594V), con il patrocinio degli avvocati CHIARA ZONDA (C.F. ZNDCHR72R66L682K) e SIMONE RIVA (C.F. RVISMN68T14Z133X), entrambi del Foro di Varese;

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue:

per l'attrice FOR.BAR. SRL:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, contrariis reiectis, accertata e dichiarata la violazione delle regole previste ex art. 2423 c.c. per la redazione dei bilanci societari di cui alle premesse e, per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2476 commi 1° e 6° c.c. del sig. Giovanni Roncari, nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante pro-tempore della For.B.A.R. srl all'epoca dei fatti descritti in narrativa e per l'ulteriore effetto condannare il convenuto:

A) al pagamento in favore di For.B.A.R. srl in persona del suo legale rappresentante pro-tempore della somma complessiva di euro 47.300,03 a titolo di risarcimento ex art. 2476 comma 1° c.c. del danno patrimoniale subito dall'attrice a seguito di quanto sopra esposto;

pagina 1 di 9

B) al pagamento in favore del sig. Franco Sangiorgio della somma complessiva di euro 13.000,00 a titolo di risarcimento ex art. 2476 comma 6° c.c. del danno patrimoniale subito personalmente dal Sig. Franco Sangiorgio al momento dell'acquisto delle quote societarie. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del dovuto al saldo, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia ad esito della causa. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

Si richiede CTU contabile volta ad analizzare la sussistenza ed il quantum delle violazioni poste in essere dal sig. Roncari all'epoca dei fatti in relazione ai bilanci depositati."

per l'attore FRANCO SANGIORGIO:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, contrariis reiectis, accertata e dichiarata la violazione delle regole previste ex art. 2423 c.c. per la redazione dei bilanci societari di cui alle premesse e, per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2476 commi 1° e 6° c.c. del sig. Giovanni Roncari, nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante pro-tempore della For.B.A.R. srl all'epoca dei fatti descritti in narrativa e per l'ulteriore effetto condannare il convenuto:

A) al pagamento in favore di For.B.A.R. srl in persona del suo legale rappresentante pro-tempore della somma complessiva di euro 47.300,03 a titolo di risarcimento ex art. 2476 comma 1° c.c. del danno patrimoniale subito dall'attrice a seguito di quanto sopra esposto;

B) al pagamento in favore del sig. Franco Sangiorgio della somma complessiva di euro 13.000,00 a titolo di risarcimento ex art. 2476 comma 6° c.c. del danno patrimoniale subito personalmente dal Sig. Franco Sangiorgio al momento dell'acquisto delle quote scietarie. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del dovuto al saldo, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia ad esito della causa. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

Si richiede CTU contabile volta ad analizzare la sussistenza ed il quantum delle violazioni poste in essere dal sig. Roncari all'epoca dei fatti in relazione ai bilanci depositati.

per il convenuto GIOVANNI RONCARI:

"Gli Avv.ti Chiara Zonda e Simone Riva quali procuratori del convenuto Giovanni Battista Roncari, previa dichiarazione di non accettazione del contraddittorio in ordine alle eccezioni/domande/rinunce nuove eventualmente formulate dagli attori For.Bar srl e Franco Sangiorgio assumono le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale di Milano Ill.mo, sezione specializzata in materia di imprese, ogni contraria istanza disattesa,

In via preliminare e nel merito: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda di parte attrice per intervenuto giudicato di cui alla sentenza n. 444/13 del Tribunale Penale di Varese, confermata dalla sentenza n. 9020/15 della Corte d'Appello Penale di Milano, e conseguentemente rigettare la domanda attorea.

In via principale e nel merito: respingere, per i motivi di cui in narrativa, le domande formulate nei confronti di Roncari Giovanni.

Con vittoria di spese e competenze di lite.

Occorrendo, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:



1) *"Vero che il sig. Roncari Giambattista, in tutto il suo periodo di permanenza all'interno della società For.Bar, si è sempre occupato della parte operativa e, quindi, di seguire i clienti, di curare la vendita dei prodotti For.Bar anche porta a porta e di intervenire per eventuali riparazioni relative alle attrezzature fornite da For.Bar"*;

2) *"Vero che l'amministrazione della For.Bar è sempre stata gestita, in particolare negli anni 1996-2003, dal sig. Gardin Daniele"*;

3) *"Vero che era il sig. Gardin Daniele che teneva i contatti con il commercialista Dott. Paparatto"*;

4) *"Vero che, anche dopo le dimissioni dalla carica, il sig. Gardin Daniele ha sempre continuato a gestire l'azienda e a tenere i contatti con il Dott. Paparatto"*;

A testi si indicano: sig.ra Chiodini Lorena di Carnago, sig.ra Bellotto Laura di Vergiate e sig.ra Verga Giuseppina.

Pur essendo il dato documentale, desumibile dai documenti n.1-2-8-9-19 e 20 prodotti da controparte, occorrendo, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti ulteriori capitoli:

5) *"Vero che la sede legale dell'azienda dal 1996 al 2006 era fissata in Legnano, Corso Sempione n.157 presso lo studio del notaio Dr. Aldo Novara"*;

6) *"Vero che la sede legale nel giugno 2006 venne trasferita in Provincia di Varese, precisamente in Castellanza Via Roma n.2 presso lo studio del Dott. Paparatto, commercialista di For.Bar"*;

A testi si indicano: Chiodini Lorena di Carnago e Bellotto Laura di Vergiate.

Si chiede che i propri testi vengano escussi a prova contraria sui capitoli di controparte che dovessero essere eventualmente ammessi."

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Gli attori, SRL FOR.BAR. nonché il socio di questa FRANCO SANGIORGIO, personalmente, hanno riassunto avanti questo Tribunale azione risarcitoria (già da entrambi esercitata avanti il Tribunale di Varese dichiaratosi incompetente) nei confronti del cessato amministratore GIOVANNI RONCARI, componente dell'organo amministrativo dalla data di costituzione della SRL -22.4.1996- fino al 17.12.2009 (data nella quale il RONCARI ha ceduto la propria residua partecipazione nella SRL all'attore SANGIORGIO per il corrispettivo di euro 55.000,00),

addebitandogli

1. la SRL attrice, ex art.2476 cc primo comma (cfr. delibera assembleare, doc.23 attori), il mancato pagamento tempestivo di tributi in particolare relativi agli anni 1999 2000 e 2001 di cui alle cartelle esattoriali notificate alla SRL nel 2003 2005 e 2006, con conseguente pregiudizio per la SRL pari all'ammontare di sovrattasse, interessi, sanzioni e penalità per complessivi euro 47.300,03, pregiudizio emerso solo a seguito della notifica da parte di EQUITALIA l'11.7.2011 di intimazioni di pagamento relative alle citate cartelle (cfr. doc.21 attori) e del successivo atto di pignoramento (cfr. doc.22 attori);
2. l'attore SANGIORGIO, ex art.2476 cc sesto comma, la mancata rappresentazione contabile della pendenza tributaria di cui sopra, in particolare nella situazione patrimoniale al 31.12.2007 -rilevante al momento della cessione delle quote- essendo stati esposti solo altri debiti tributari per euro 25.353,00 nonché crediti tributari per euro 103.913,00 poi risultati esistenti solo per euro 13.781,00, con conseguente sopravvalutazione del valore delle quote acquistate dal SANGIORGIO, sopravvalutazione ammontante ad euro 13.000,00 tenuto conto del criterio di valorizzazione della quota utilizzato tra le parti per determinare il corrispettivo della cessione;

e svolgendo le relative conclusioni di condanna.

Il convenuto RONCARI ha contrastato le domande avversarie:

- premettendo di essere stato imputato, a seguito di denuncia querela presentata dal SANGIORGIO, del reato di truffa e di false comunicazioni sociali in relazione alla medesima condotta di cui sopra sub 2. e di essere stato assolto da tali reati dal Tribunale di Varese con sentenza del 9.10.2013 perché il fatto non sussiste (doc.6), sentenza appellata dalle parti civili costituite, la SRL e il SANGIORGIO personalmente, con successivo rigetto dell'appello da parte della Corte milanese con sentenza 15.12.2014 non impugnata (cfr. doc.7);
- eccependo quindi ex art.654 cpp la improcedibilità della domanda avversaria per intervenuto giudicato penale;
- eccependo la prescrizione ex art.2949 cc, i fatti risalendo al triennio 1999/2001;
- nel merito:
 - contestando la rilevanza dei dati contabili ex adverso indicati come cruciali quanto alla determinazione del corrispettivo delle quote cedute al SANGIORGIO;
 - negando la propria conoscenza dei debiti tributari (pagg. 14 e ss comparsa).

Nelle memorie depositate ex art.183 sesto comma cpc gli attori hanno contrastato le eccezioni avversarie e svolto istanza ingiuntiva ex art.186bis cpc quanto alla pretesa della SRL, istanza al cui accoglimento si è opposto il convenuto, il quale ha poi formulato istanza di ammissione di prove orali quanto al proprio ruolo operativo solo sul piano commerciale nella SRL, istanze tutte non accolte dal g.i. con ordinanza del 17.1.2017, così motivata:



“rilevato quanto all’istanza ex art. 186 bis cpc di parte attrice che il complessivo tenore delle difese del convenuto, pur non contenendo specifica contestazione quanto alla vicenda di fatto relativa al mancato pagamento di tributi da parte della srl FOR.BAR, reca comunque contestazioni quanto alla responsabilità del convenuto rispetto al preteso danno corrispondente alle sanzioni e agli interessi erogati alla società dall’amministrazione finanziaria;

rigetta l’istanza di parte attrice ex art. 186 bis cpc;

ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di dare ingresso né alla ctu richiesta da parte attrice, considerate in particolare le difese quanto alla domanda personale dell’attore svolte dal convenuto, né alle prove orali formulate dal convenuto, trattandosi in particolare di capitoli riguardanti fatti già documentanti ovvero non dirimenti”.

All’esito di tale contraddittorio e delle difese conclusionali reputa il Tribunale:

- che debba essere **accolta la domanda della SRL**, dovendosi superare al riguardo le eccezioni di parte convenuta e risultando tale pretesa dimostrata quanto ai fatti costitutivi;
- che **la domanda dell’attore SANGIORGIO** vada invece **rigettata**, non risultando rispetto a tale domanda analogo dimostrazione dei fatti costitutivi.

Quanto alla **domanda della SRL** va infatti considerato:

- l’**eccezione** relativa al **giudicato penale** è **infondata**, posto che l’imputazione penale (cfr. docc. 6 e 7 convenuto) ha riguardato:
 - non la condotta qui addebitata al RONCARI come negligente e produttiva di danno per l’ente, vale a dire l’omesso tempestivo assolvimento di obblighi tributari, con conseguente aggravio di costi sociali per sanzioni e mora,
 - ma la specifica condotta di occultamento contabile della pendenza tributaria, la cui mancata emersione in particolare nella situazione patrimoniale al 31.12.207 avrebbe costituito l’artificio del reato di truffa in danno del SANGIORGIO nonché la condotta di reato rilevante ex art.2622 cc nel testo previgente,

sicché, in definitiva, l’accertamento del giudice penale riguarda elementi di fattispecie del tutto diversa da quella qui in discussione, come del resto sottolineato dalla stessa sentenza resa nel processo penale di primo grado (cfr. p.5 doc.6 convenuto);

- l’**eccezione di prescrizione** è pure **infondata**, considerato che:
 - deve condividersi l’orientamento di legittimità secondo il quale “L’azione sociale di responsabilità, pur quando sia esercitata dal curatore del fallimento, si prescrive nel termine di cinque anni, con decorrenza dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all’esterno, manifestandosi nella sfera patrimoniale della società; termine il cui decorso rimane, peraltro, sospeso, a norma dell’art. 2941, n. 7, c.c., fino alla cessazione dell’amministratore dalla carica” (così Cass. n.24715/2015),
 - al riguardo dovendo farsi riferimento alla regola generale di cui all’art.2935 cc, secondo la quale la prescrizione, in ogni caso, “comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, cosicché,
 - costituendo il danno un elemento della fattispecie produttiva del diritto al risarcimento e non potendo la società agire prima che il danno si sia prodotto,

se ne deve concludere che l’azione sociale di responsabilità si prescrive nei cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica ovvero dal successivo momento in cui il danno si sia prodotto ed esteriorizzato (cfr., in tal senso, ad esempio: Tribunale Milano



21.11.2012, nel proc. n.rg 13520/2010, reperibile sul sito www.giurisprudenzadelleimprese.it);

- applicando tali principi al caso di specie, il danno al patrimonio sociale qui in discussione va ritenuto prodottosi ed esteriorizzatosi,
 - non già nel momento nel quale il convenuto ha omesso i pagamenti dovuti, come sostiene il RONCARI, e neppure nel momento nel quale sono state notificate alla SRL le cartelle esattoriali, neppure inserite nella contabilità ufficiale dell'ente, come è pacifico in causa,

ma nel momento nel quale il maggior onere tributario si è effettivamente concretizzato e manifestato attraverso la notifica alla SRL delle ingiunzioni di pagamento relative alle predette cartelle esattoriali, notifica che -come documentato dall'attrice senza alcuna smentita avversaria- si è verificata solo nel 2011, con conseguente tempestività, rispetto al termine prescrizione di cinque anni ex art.2949 cc, della notifica della citazione al convenuto il 7.5.2015 avanti il Tribunale di Varese;

➤ quanto poi al **merito della pretesa risarcitoria**, va considerato:

- l'attrice ha allegato l'inadempimento del convenuto rispetto all'obbligo dell'amministratore di diligente tempestivo pagamento dei tributi;
- il convenuto, onerato a fronte di tale allegazione della dimostrazione del proprio adempimento quanto a tale specifica obbligazione,
 - secondo il consolidato e condivisibile orientamento di cui a Cass. s.u. n.13533/2001 in tema di azione contrattuale, orientamento richiamato da Cass. s.u. n.9100/2015 anche in tema di azione di responsabilità sociale,

non ha:

- né contestato specificatamente la vicenda di mancato tempestivo pagamento dei tributi, e in particolare l'ammontare delle penalità conseguenti come indicate e documentate dall'attrice,
- né provato il proprio adempimento,

essendosi invece limitato:

- ad affermare di non essere stato a conoscenza della notifica delle cartelle esattoriali avvenuta negli anni 2003, 2004 e 2006,
 - deduzione questa la quale, a prescindere da ogni altra questione sul tema, costituisce di per sé ammissione di una ancor più ampia negligenza nel senso di una completa noncuranza da parte dell'amministratore quanto alle vicende fiscali dell'ente amministrato e, ancor prima, quanto alla messa in atto di sistemi organizzativi idonei al fisico reperimento ed alla possibilità di consultazione della corrispondenza indirizzata alla SRL da parte dell'organo gestorio destinato ad evaderla;
- ed a chiedere di provare per testi il proprio ruolo di amministratore dedicato alla gestione solo commerciale dell'ente,
 - circostanza questa anch'essa di per sé non scriminante in assenza di allegazione e prova da parte del convenuto di deleghe specifiche o di attribuzioni specifiche ad altri componenti del cda in materia di gestione contabile/amministrativa e in particolare fiscale dell'ente, deleghe e

pagina 6 di 9



attribuzioni, queste solo, rilevanti al fine di scriminare la responsabilità degli amministratori non operativi ex art.2392 cc primo comma,

- ed anzi dalla documentazione prodotta dalla SRL attrice emergendo:
 - che dal 20.12.1997 all'8.11.2003 il RONCARI è stato componente del cda con poteri specifici, tra i quali quelli di rappresentare la SRL presso il Fisco (cfr. p.3 doc.6 attori);
 - che dall'8.11.2003 il RONCARI ha assunto la carica di Presidente del cda (cfr. visura sub doc.8 attori) senza che risulti alcuna delega specifica conferita ad altri componenti del consiglio;
 - che, infine, dall'8.5.2008 (cfr. visura sub doc. 9 attori) fino al dicembre 2009 il RONCARI ha svolto il ruolo di a.u. della SRL;
- e, dunque, emergendo una piena operatività del RONCARI quale amministratore della SRL senza l'affidamento in via esclusiva ad altri componenti dell'organo gestorio dello specifico compito di seguire i rapporti con il Fisco, compito che, anzi, per il periodo dal 1997 al 2003 era stato specificatamente attribuito al convenuto e comunque rientrava, per il periodo successivo, nei suoi -non limitati da deleghe od attribuzioni espressamente conferite ad altri dal cda- compiti gestori.

Per quanto fin qui detto la **domanda risarcitoria della SRL attrice** va dunque **accolta**, senza necessità di dare ingresso alle prove orali dedotte dal convenuto, trattandosi di prove:

- tutte relative a capitoli non dirimenti,
- in quanto volti a provare una situazione gestoria di fatto del tutto genericamente individuante in altro amministratore, il socio DANIELE GARDIN, il responsabile della gestione amministrativa della SRL e dei contatti con il commercialista consulente della stessa,
- situazione di fatto di per sé irrilevante ai fini di cui alla scriminante ex art.2392 cc,
- destinata ad operare ¹ solo in presenza di “attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori”
- e, dunque, presupponente una specifica attribuzione al riguardo da parte del cda e non una mera prassi operativa, per di più in contrasto con le risultanze formali.

In accoglimento della domanda della attrice **il convenuto** va quindi **condannato**:

- al pagamento dell'importo di **euro 47.300,03** corrispondente ai maggiori costi indicati e documentati (cfr. in particolare doc.22) dall'attrice -si è detto senza alcuna contestazione avversaria- come conseguenti al ritardato pagamento degli oneri fiscali addebitabile alla negligenza gestoria del RONCARI,
- nonché al pagamento degli **accessori sull'importo capitale di condanna**, accessori rappresentati dalla rivalutazione monetaria e dagli interessi legali sulla somma rivalutata tempo per tempo dall'8.7.2011 -data della messa in mora, doc.18 attori- al saldo effettivo, tali accessori dovendo essere riconosciuti anche in assenza di specifica domanda, secondo un consolidato e condivisibile orientamento (cfr., da ultimo, Cass. n.26374/2014: *“La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di*

¹ anche per le srl in presenza di cda, cfr. al riguardo la motivazione della sentenza di questo Tribunale 31.10.2016 nel proc. n. 56869/2014, reperibile sul sito www.giurisprudenzadelleimprese.it.



risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario "petitum" della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi.").

Passando all'esame della **domanda dell'attore SANGIORGIO** va poi considerato che,

- o anche a prescindere dalla eccezione di giudicato penale,

tale domanda risulta, in via assorbente, carente sul piano della dimostrazione del nesso causale tra la condotta addebitata al convenuto (la redazione di situazione patrimoniale al 31.12.2007 inventiera in quanto non recante traccia dei debiti fiscali il cui pagamento era stato pretermesso dalla SRL nonostante la notifica delle cartelle esattoriali) e il preteso danno rappresentato da una determinazione del corrispettivo delle quote acquistate dall'attore ipertrofico rispetto alla effettiva situazione patrimoniale dell'ente.

L'attore ha infatti solo assunto ma non dimostrato tale incidenza causale,

- sostenendo che il corrispettivo delle quote da lui acquistate sarebbe stato determinato sulla sola scorta delle risultanze di bilancio e producendo al riguardo un elaborato di parte recante riferimento ai dati del bilancio al 31.12.2008 e ai dati di tale bilancio rettificati a seguito della emersione delle passività corrispondenti alle pendenze fiscali inesprese (cfr. docc.25 e 26 attori),
- senza peraltro fornire alcun riscontro sul fatto che la determinazione del corrispettivo delle quote cedute gli dal convenuto sia stata -all'epoca della cessione, il 17.12.2009- direttamente influenzata dai soli dati contabili esposti nella situazione contabile al 31.12.2007 (situazione questa espressamente richiamata nella citazione quale termine di riferimento dell'addebito, cfr. p.4), situazione:
 - o risalente a due anni prima,
 - o di per sé non richiamata dall'atto di cessione (cfr. doc.11 attori, che neppure richiama alcun altro successivo bilancio),
 - o e la cui corretta redazione sarebbe stata di per sé idonea, in ogni caso -secondo la ricostruzione a posteriori del consulente dell'attore- a determinare, ove avesse tenuto conto delle pendenze fiscali inesprese, una differenza di corrispettivo non particolarmente rilevante quale quella indicata dall'attore in euro 13.000,00,
 - tale da poter comunque essere riferita anche ad altri fattori, quali quelli in particolare evidenziati dalla sentenza penale di primo grado e relativi all'inserimento della cessione di quote del 17.12.2009 in un più ampio contesto, nel quale in particolare la moglie del SANGIORGIO, FIORELLA VOLPI, era divenuta solo due anni prima socia di maggioranza della SRL, acquistando il 30% delle quote rappresentative del capitale sociale sempre dal RONCARI e il 50% da un altro socio,

si che in definitiva non può dirsi che la mera presunzione invocata dall'attore quanto alla corrispondenza tra dati di bilancio e valorizzazione delle quote si fondi su elementi univoci.

Per quanto fin qui detto la domanda dell'attore SANGIORGIO va dunque rigettata, senza necessità di dare ingresso alla CTU contabile richiesta dall'attore *"volta ad analizzare la sussistenza ed il quantum delle violazioni poste in essere dal RONCARI all'epoca dei fatti in relazione ai bilanci depositati"*, trattandosi di accertamento palesemente superfluo rispetto al ragionamento decisorio come sopra risultato dirimente.



Quanto alle **spese di lite**:

- il convenuto RONCARI, soccombente rispetto alla domanda della SRL, va condannato a rifonderle all'attrice,
- così come l'attore SANGIORGIO, soccombente rispetto alla domanda da lui svolta nei confronti del RONCARI, va condannato a rifonderle al convenuto,

le spese in entrambi i casi andando poi liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura e in particolare del valore delle due distinte domande nonché dell'attività difensiva svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. in accoglimento della domanda dell'attrice SRL FOR.BAR., accertata la responsabilità del convenuto GIOVANNI RONCARI per i fatti di cui in motivazione, liquida il danno derivatone all'attrice in euro 47.300,03 e condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice di tale importo, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata tempo per tempo dall'8.7.2011 all'effettivo saldo;
2. rigetta la domanda dell'attore FRANCO SANGIORGIO nei confronti del convenuto RONCARI;
3. condanna il convenuto GIOVANNI RONCARI alla rifusione in favore dell'attrice SRL FOR.BAR. delle spese di lite, spese che liquida in euro 786,00 per esborsi documentati e in euro 5.800,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA sul secondo importo;
4. condanna l'attore FRANCO SANGIORGIO alla rifusione in favore del convenuto GIOVANNI RONCARI delle spese di lite, spese che liquida in euro 3.500,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questo Tribunale il 26 ottobre 2017.

Il Presidente estensore
Elena Riva Crugnola

